

Delibera n. 140/2020

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 64/2020 nei confronti di S.A.I.S. Trasporti S.p.A. per violazione dell'articolo 21, lettera a), e dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta e conclusione senza effetti della fase di valutazione della proposta di impegni presentata da S.A.I.S. Trasporti S.p.A., dichiarata parzialmente ammissibile con la delibera 109/2020.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 luglio 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015, e in particolare l'articolo 3, comma 1;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015 (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, gli articoli 8 e 9;
- VISTA** la delibera n. 64/2020, del 12 marzo 2020, notificata in pari data (nota prot. ART n. 4274/2020), con la quale, a seguito di reclamo pervenuto (prot. ART 6664/2019, del 19 giugno 2019), è stato avviato un procedimento ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 169 del 2014, nei confronti di S.A.I.S. Trasporti S.p.A. (di seguito anche: Società o S.A.I.S.), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 21, lettera a), e 27 del regolamento (UE) n. 181/2011; la medesima delibera al punto 7 del dispositivo ha ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre

1981, n. 689, per un ammontare di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei quarantaquattro passeggeri, per un totale di euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) per la prima sanzione, e di euro 500,00 (cinquecento/00) per la seconda sanzione;

VISTE la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”*, e la successiva delibera di proroga n. 83/2020, del 23 aprile 2020, con le quali - tenuto conto di quanto disposto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»* - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell’Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020;

VISTA l’istanza di partecipazione al procedimento (nota prot. ART n. 4945/2020 del 30 marzo 2020) presentata dal Comitato Regionale per la Sicilia dell’Unione Nazionale Consumatori accolta con nota prot. ART n. 5068/2020, del 2 aprile 2020;

VISTA la nota del 20 maggio 2020 (acquisita agli atti dell’Autorità, in pari data, con prot. ART n. 7358/2020), con la quale la Società ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sanzionatorio, al fine di ottenere la chiusura del procedimento, avviato con la menzionata delibera n. 64/2020, senza l’accertamento dell’infrazione;

CONSIDERATO che, con tale proposta, la Società, in sintesi, si è impegnata, a:

- 1) riconoscere al reclamante *“a ristoro del disagio subito per il ritardo alla partenza ed a titolo di indennizzo, n. 2 titoli di viaggio di corsa semplice validi sulla tratta Roma/Caltanissetta e viceversa da utilizzare entro il 30 giugno 2021”*;
- 2) *“dare adeguata e rinnovata evidenza all’informativa contenuta nella Carta dei Servizi in ordine alla possibilità di inoltrare reclami concernenti eventuali disservizi con l’apposito “form” già presente sul sito web o in alternativa all’indirizzo di posta certificata (PEC) aziendale.”*;
- 3) *“implementare ed integrare, con nuove forme di comunicazione digitale, l’informazione da fornire all’utenza presso il terminale di Roma Tiburtina, attraverso l’impiego di totem multimediali e/o vetrine interattive, da mettere a servizio della propria clientela, ed in grado di fornire in real-time aggiornamenti sugli orari di partenza e di arrivo, e ogni altra informazione utile fino al momento dell’imbarco”*;

VISTA la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante *“Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni*

dell’Autorità”, comunicata in data 8 maggio 2020 rispettivamente alla Società (prot. 6850/2020), al reclamante (prot. 6851/2020) e al Comitato Regionale per la Sicilia dell’Unione Nazionale Consumatori (prot. 6852/2020);

VISTE

le note con le quali, in data 3 giugno 2020, è stato comunicato, rispettivamente, alla Società (prot. 7999/2020), al reclamante (prot. 8000/2020) e al Comitato Regionale per la Sicilia dell’Unione Nazionale Consumatori (prot. 8001/2020) che, a seguito dell’immissione in servizio, in pari data, del dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, lo stesso è subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

VISTA

la delibera n. 109/2020, del 18 giugno 2020, notificata in data 19 giugno 2020 a S.A.I.S. Trasporti S.p.A. (prot. 8914/2020), e comunicata al reclamante (prot. 8916/2020) e al Comitato Regionale per la Sicilia dell’Unione Nazionale Consumatori (prot. 8915/2020), con la quale:

- si rigettava, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni, limitatamente al punto 1), in relazione alla violazione dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 181/2011, contestata con la delibera 64/2020, e, per l’effetto, si disponeva, limitatamente alla medesima violazione, la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
- si dichiarava ammissibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio la proposta di impegni presentata da S.A.I.S., limitatamente ai punti 2) e 3), in relazione alla violazione dell’articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, contestata con la delibera 64/2020, e se ne disponeva la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità al fine di consentire ai terzi interessati di presentare le proprie osservazioni nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione;

RILEVATO

che con la pubblicazione degli impegni dichiarati ammissibili, avvenuta in data 19 giugno 2020, ha preso avvio la fase di consultazione sugli stessi, con conclusione fissata al 19 luglio 2020, nel corso della quale non è pervenuta nessuna osservazione;

VISTA

la nota acquisita al prot. ART 10212/2020 del 13 luglio 2020 con la quale S.A.I.S. Trasporti S.p.A., a pochi giorni dalla conclusione della suddetta fase di consultazione, ha presentato istanza di revoca della proposta di impegni dichiarata parzialmente ammissibile con la delibera n. 109/2020 e ha comunicato contestualmente di aver provveduto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni, relativamente a tutte le violazioni contestate con la sopracitata delibera n. 64/2020, ai fini della dichiarazione di estinzione del procedimento sanzionatorio, allegando la documentazione attestante l’avvenuto pagamento in favore dell’Autorità;

PRESO ATTO

di quanto riferito nella medesima nota dalla Società e, in particolare, che l'impegno di cui al punto 3) della proposta presentata *“era stato formulato in maniera tale da prevedere un budget di spesa (Euro 13.000,00) che fosse equiparabile all'importo previsto per il pagamento della sanzione per la violazione dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 181/2011 in misura ridotta (pari a Euro 13.200,00); l'intento della Società era quello di utilizzare e investire il suddetto importo di Euro 13.000,00, previsto per l'estinzione del procedimento sanzionatorio, nell'acquisto di nuove tecnologie da installare nella sede di Roma; tuttavia, la dichiarazione di non ammissibilità dell'impegno di cui al punto 1) della proposta avanzata da SAIS e la conseguente prosecuzione del procedimento sanzionatorio per la presunta violazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 181/2011, esporrebbe la Società, all'esito del procedimento, al rischio di dover sostenere spese superiori perfino a quelle previste per il pagamento della sanzione in misura ridotta; ed invero, il suddetto impegno di spesa di cui al punto 3) della proposta presentata da SAIS (pari a Euro 13.000,00), unitamente all'eventuale e paventata sanzione pecuniaria che potrebbe derivare dal procedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 181/2011, comporterebbe in capo alla Società l'insorgenza di oneri economici assolutamente impossibili da sostenere, con conseguente rischio di insolvenza dell'azienda.”;*

TENUTO CONTO

che la presentazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, produce effetti vincolanti solo in seguito alla dichiarazione di ammissibilità definitiva degli stessi da parte dell'Autorità, in esito alla conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 8, commi 5 e seguenti del medesimo Regolamento;

RILEVATO

che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare degli importi previsti, con riferimento alla violazione dell'articolo 21, lettera a), del Regolamento (UE) n. 181/2011, di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei quarantaquattro passeggeri, per un totale di euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) e, con riferimento alla violazione dell'articolo 27 del medesimo Regolamento (UE) n. 181/2011, di euro 500,00 (cinquecento/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 64/2020;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 64/2020, del 12 marzo 2020, nei confronti di S.A.I.S. Trasporti S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 21, lettera a), e dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011 è estinto per effetto dell'avvenuto

pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 13.700,00 (tredicimilasettecento/00);

2. la conclusione senza effetti, nei termini e per le motivazioni di cui in premessa, della fase di valutazione della proposta di impegni presentata da S.A.I.S. Trasporti S.p.A., dichiarata parzialmente ammissibile con la delibera 109/2020, del 18 giugno 2020
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a S.A.I.S. Trasporti S.p.A., comunicata al reclamante ed al Comitato Regionale per la Sicilia dell'Unione Nazionale Consumatori ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica

Torino, 30 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)